

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3906

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MANCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 1999

—————

Modifiche al codice di procedura penale in materia di poteri
della polizia giudiziaria e dei rapporti fra polizia giudiziaria e
il pubblico ministero

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge mira a dare una risposta corretta ed efficace al problema dei rapporti tra pubblico ministero e polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari.

Da parte delle forze di polizia, si lamenta spesso la forzata immobilità investigativa che deriverebbe dalla disciplina del codice di procedura penale nella parte in cui non consentirebbe alla polizia giudiziaria di svolgere indagini di propria iniziativa, dovendo attendere le direttive e la delega del pubblico ministero. In realtà tale preoccupazione, a una attenta lettura delle disposizioni vigenti, si rivela infondata, in quanto la disciplina vigente prevede espressamente il potere-dovere della polizia giudiziaria «anche di propria iniziativa, di prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale» (articolo 55, comma 1 del codice di procedura penale), «anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato» (articolo 348, comma 1, del codice di procedura penale).

È però un dato di fatto che una interpretazione «riduttiva» della autonomia investigativa della polizia giudiziaria si è comunque affermata nella prassi - a volte anche come alibi di inerzie - e sembra difficile da superare senza un intervento legislativo. Un intervento che deve essere certamente «mirato» alla migliore definizione del rapporto tra pubblico ministero e polizia giudiziaria e alla riaffermazione degli spazi di autonomia propri della polizia giudiziaria, senza però ritornare al sistema del codice vigente nel quale mancava qualsiasi possibilità di controllo sull'operato e sulle scelte dalla polizia giudiziaria.

Sotto questo profilo non appare necessario né opportuno eliminare l'obbligo per la polizia giudiziaria di informare «senza ritardo» il pubblico ministero delle notizie di reato acquisite: l'obbligo di informare il pubblico ministero ha a che fare con la trasparenza dell'attività della polizia giudiziaria e rappresenta un irrinunciabile presidio democratico, essendo finalizzato a garantire un controllo da parte di una autorità indipendente sull'attività della polizia.

Per ribadire l'autonomia investigativa della polizia giudiziaria basta chiarire, in maniera esplicita e inequivoca, il potere-dovere della polizia di svolgere, in piena autonomia, tutte le indagini necessarie per l'accertamento dei fatti, fino a quando non intervengano le direttive del pubblico ministero. Tale obiettivo viene conseguito, con il presente disegno di legge, mediante una modifica agli articoli 348 e 370 del codice di procedura penale.

Venendo all'esame in dettaglio delle disposizioni proposte, con l'articolo 1 del presente disegno di legge si modificano alcune disposizioni dell'articolo 348 del codice di procedura penale. Al comma 1 si chiarisce in maniera inequivoca che la polizia giudiziaria ha il potere-dovere di proseguire le indagini anche dopo la trasmissione della notizia al pubblico ministero e fino all'intervento di quest'ultimo. Mentre al comma 3 si chiarisce che anche dopo l'intervento del pubblico ministero la polizia giudiziaria conserva un autonomo potere investigativo ai fini dell'accertamento dei reati.

L'articolo 2 modifica l'articolo 370 del codice di procedura penale, chiarendo meglio l'alternativa tra attività di indagine diretta del pubblico ministero e attività delegata.

DISEGNO DI LEGGE**Art 1.**

1. All'articolo 348 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «Anche» è sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dall'articolo 370,» e dopo le parole: «continua a svolgere» sono inserite le seguenti: «anche di propria iniziativa»;

b) al comma 3, le parole: «Dopo l'intervento del pubblico ministero» sono soppresse e le parole: «e tutte le attività» sono sostituite dalle seguenti: «svolgendo tutte le attività».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 370 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Il pubblico ministero può compiere ogni attività di indagine ovvero avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento della predetta attività e di atti specificamente delegati, esclusi interrogatori e confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che non si trovi in stato di libertà».

